


Codice UGCM-PGAA- Mod A	Titolo Condizioni Generali Di Acquisto	Data 25/06/2018	Rev. 2.0	 Ultragas C.M. Società per Azioni
Tipologia di Documento Modulo	Servizio Acquisti e Appalti		Pag.: 1 di 6	

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Ultragas Cm. S.p.A.

PARTE PRIMA – CLAUSOLE GENERALI

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI

I seguenti termini, usati all'interno delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, avranno il significato di seguito riportato:

Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali di Acquisto;

UGCM: la Ultragas C.M. S.P.A e le società da essa controllate, secondo quanto espresso dall'art. 2359;

Fornitore/i: la società destinataria dell'Ordine da parte di UGCM;

Opera/e: i Lavori commissionati da UGCM ai Fornitori;

Beni: i Beni dei Fornitori richiesti da UGCM;

Servizi: i servizi dei Fornitori la cui prestazione è richiesta da UGCM;

Contratto/i: i rapporti perfezionati mediante lettera commerciale, lettera di incarico/affidamento, contratto/i di appalto per opere o servizi, ordine/i d'acquisto, avente ad oggetto la fornitura dei Beni e/o dei Lavori e/o dei Servizi, di volta in volta conclusi tra UGCM ed il Fornitore, con le modalità previste dal successivo art. 2;

Ordine/i: gli ordini formali emessi da UGCM per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;

Documentazione di proprietà UGCM: disegni, capitolati, norme, tabelle, documentazione e specifiche tecniche, ecc. messi a disposizione del Fornitore da UGCM;

Beni di proprietà UGCM: modelli, campioni, attrezzature specifiche etc. messi a disposizione del Fornitore da UGCM.

2. GENERALITÀ


- 2.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i Contratti e dei quali costituiscono parte integrante e sostanziale, unitamente agli eventuali capitolati tecnici o specifiche tecniche forniti da UGCM.
- 2.2. Ai Contratti non si applicheranno le condizioni generali di vendita o clausole del Fornitore, ovunque riportate.
- 2.3. Eventuali condizioni particolari sono efficaci e possono, perciò, integrare o derogare le presenti Condizioni Generali solo se espressamente riportate nell'Ordine emesso da UGCM e nella eventuale documentazione fornita da UGCM. In caso di conflitto fra le Condizioni Generali di Acquisto, ogni eventuale Ordine di Acquisto e la documentazione di proprietà UGCM (ove disponibile), tali documenti prevarranno, con riferimento alle disposizioni in conflitto, secondo l'ordine seguente: ordine di acquisto, documentazione di proprietà UGCM (ove disponibile), Condizioni Generali di Acquisto
- 2.4. Il Contratto si perfeziona attraverso l'emissione da parte di UGCM e l'accettazione da parte del Fornitore di un Ordine, mediante scambio di corrispondenza commerciale, anche per via informatica, o attraverso la sottoscrizione congiunta del documento contrattuale da parte dei rappresentanti di UGCM e del Fornitore.
- 2.5. L'accettazione da parte del Fornitore s'intende avvenuta:
 - a) quando perviene a UGCM il duplicato dell'Ordine debitamente sottoscritto dal Fornitore per accettazione, anche per via informatica, ovvero
 - b) con l'inizio dell'esecuzione della fornitura o della prestazione richiesta da parte del Fornitore, anche in mancanza di altre formalità.
- 2.6. Il Contratto e l'Ordine non sono cedibili.

3. AUTONOMIA DEL FORNITORE

- 3.1. Le attività previste nel Contratto saranno eseguite dal Fornitore con propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio, senza alcun vincolo di dipendenza e/o di subordinazione nei confronti di UGCM. L'obbligazione del Fornitore è di risultato e la stessa non viene meno neppure quando il Fornitore debba assoggettarsi a regole, prescrizioni, norme, etc.
- 3.2. Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine, dichiara di essersi pienamente reso edotto della natura e delle caratteristiche tecniche, tecnologiche e funzionali dei Beni, dei Servizi o dei Lavori da realizzare e di aver tenuto debito conto di tutti i fattori, le circostanze e le alee connesse all'esecuzione degli stessi e delle modalità operative che possano influire sull'esecuzione delle attività e sulla determinazione del corrispettivo. Non potranno pertanto essere richiesti aumenti di costi o modifiche alle tempistiche di consegna dovuti a circostanze non previste all'atto di accettazione dell'Ordine.
- 3.3. Con l'accettazione dell'Ordine il Fornitore espressamente dichiara e garantisce quanto segue:
 - a) di assumere la piena e intera responsabilità tecnica e gestionale ed ogni rischio afferente l'adempimento del Contratto, sia nei riguardi di UGCM che di terzi;
 - b) di disporre dei mezzi, anche finanziari, e dell'organizzazione necessari per eseguire il Contratto e di assumere la piena responsabilità dell'operato dei suoi dipendenti, anche con riferimento a danni da questi cagionati a UGCM e/o a dipendenti di questa e/o di terzi;
 - c) di impegnarsi a coordinare, ove necessario, le proprie attività con quelle svolte da UGCM o da terzi delegati da UGCM;
 - d) ferma restando la propria responsabilità di dare piena e puntuale esecuzione al Contratto, di impegnarsi a comunicare a UGCM, con la massima tempestività e per iscritto, l'insorgere di eventuali fatti e circostanze che impediscano la consegna dei Beni o la realizzazione dei Servizi o dei Lavori con le modalità e le tempistiche ivi stabilite.

Il presente documento è di proprietà della Ultragas C.M. S.p.A.

È tassativamente vietata la riproduzione parziale o totale e la diffusione di copie senza la preventiva autorizzazione

Codice UGCM-PGAA- Mod A	Titolo Condizioni Generali Di Acquisto	Data 25/06/2018	Rev. 2.0	 Ultragas C.M. Società per Azioni
Tipologia di Documento Modulo	Servizio Acquisti e Appalti		Pag.: 2 di 6	

4. VERIFICHE E CONTROLLI A CARICO DEL FORNITORE

- 4.1. Il Fornitore sarà tenuto ad eseguire o far eseguire a sua cura e spese, sotto la sua responsabilità, tutte le verifiche su documentazioni, disegni e prescrizioni tecniche, utilizzate per l'esecuzione del Contratto, inclusa la Documentazione di proprietà UGCM e i Beni di proprietà UGCM, al fine di controllarne la conformità alle specifiche del Contratto e l'idoneità alle finalità cui l'oggetto della fornitura è destinato, ivi comprese le eventuali prestazioni garantite.
- 4.2. Il Fornitore sarà tenuto ad informare UGCM dei risultati delle prove e delle verifiche eseguite qualora da essi possano risultare inidoneità o non conformità che ostino all'esecuzione del Contratto o possano pregiudicare la qualità dei Beni, dei Lavori o dei Servizi. Il Fornitore dovrà comunque conservare presso i propri archivi, per un periodo di almeno 3 (tre) anni, salvo diversi accordi, la documentazione relativa all'esecuzione delle prove e verifiche effettuate.
- 4.3. Ove dalle verifiche e prove di cui al presente articolo, risultassero difettosità, non conformità o inidoneità della Documentazione di proprietà UGCM e/o dei Beni di proprietà UGCM, il Fornitore non potrà utilizzarli, modificarli o sostituirli senza avere ottenuto preventiva autorizzazione scritta di UGCM. Nel caso di mancata effettuazione delle prove e verifiche di cui al presente articolo, il Fornitore sarà considerato responsabile per qualsiasi difetto o non conformità del Prodotto, dell'Opera o del Servizio derivanti da inidoneità della documentazione e dei materiali utilizzati, inclusi la Documentazione di proprietà UGCM e i Beni di proprietà UGCM.
- 4.4. In riferimento a quanto previsto dal Regolamento REACH (n. 1907/2006) per le sostanze, tal quali o contenute in preparati o articoli, oggetto della fornitura, si considerano assolti da parte del Fornitore tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute in tale Regolamento.

5. RICAMBI

- 5.1. Il Fornitore garantisce a UGCM la fornitura dei ricambi relativi ai Beni e/o alle Lavori per un periodo di tempo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data della consegna e/o installazione degli stessi.

6. MODIFICHE DELL'ORDINE

- 6.1. A UGCM è riconosciuto il diritto di:
 - a) chiedere in qualsiasi momento una modifica della qualità e/o della forma e/o della quantità di quanto ordinato;
 - b) annullare in tutto o in parte l'Ordine. È però inteso che in tali casi UGCM dovrà tenere a proprio carico quanto eseguito esclusivamente su sue specifiche, ultimato o in corso di lavorazione, per un quantitativo strettamente correlato a quanto ordinato al momento in cui viene notificata la sua decisione di modifica o di annullamento.
- 6.2. Nei casi di cui all'art. 6.1, il Fornitore sarà tenuto a prendere tutte le misure atte a contenere nel limite del possibile la quantità dei Beni modificati o annullati addebitabili a UGCM e comunque ad osservare gli accordi presi di volta in volta con UGCM e/o le istruzioni di quest'ultimo, per contenere nel limite del possibile le spese derivanti dalla modifica o dall'annullamento dell'Ordine nonché a consentire a UGCM il controllo delle giacenze.
- 6.3. Le modifiche potranno essere richieste tramite nuove revisioni dell'Ordine emesso. L'Ordine riportante la voce "revisione/i" sarà da intendersi come nuovo Ordine in sostituzione del precedente e non si cumulerà con esso in nessun caso, anche se contenente lo stesso numero di emissione/serie.

7. TERMINI DI CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO


- 7.1. I termini di consegna sono precisati negli Ordini.
- 7.2. I termini convenuti per la consegna sono tassativi. Sono perciò da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle consegne programmate, se non esplicitamente concordati per iscritto con UGCM.
- 7.3. Il trasferimento del rischio dal Fornitore a UGCM ha luogo all'atto della consegna dei Beni e/o Servizi e/o Lavori nel luogo previsto dall'Ordine.

8. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITÀ

- 8.1. In caso di ritardo nelle consegne il Fornitore sarà obbligato a pagare a UGCM una penalità convenzionale nella misura dello 0,5% del prezzo totale della fornitura per ogni settimana o frazione di essa di ritardo, nel corso delle prime due settimane, e dell'1% per ogni settimana o frazione di essa successiva, sino ad un massimo del 5% del prezzo totale della fornitura, sempre fatto salvo il diritto di UGCM al risarcimento del maggior danno.
- 8.2. Le penalità maturate potranno essere dedotte dai pagamenti dovuti da UGCM al Fornitore. Qualora UGCM non si avvalga di tale facoltà, il Fornitore sarà, comunque, obbligato a pagare le suddette penalità su presentazione della relativa fattura da parte di UGCM.
- 8.3. Qualora il ritardo superasse il periodo di un mese, UGCM avrà la facoltà di risolvere (ai sensi ed agli effetti dell'articolo 1456 c.c) il Contratto ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore. Il Fornitore sarà tenuto, oltre al pagamento delle penalità e alla restituzione dei pagamenti già effettuati da UGCM (maggiorati degli interessi al tasso EURIBOR alla data di effettuazione dei predetti pagamenti), al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti da UGCM.

9. FORZA MAGGIORE

- 9.1. I termini di consegna sono prolungati quando insorgano circostanze di forza maggiore (quali incendi, terremoti, scioperi generali o di settore, alluvioni ed altri simili eventi al di fuori della possibilità di controllo del Fornitore) che impediscano l'effettiva esecuzione dell'Ordine. In tal caso, la nuova data di consegna sarà stabilita di comune accordo tra le Parti in relazione all'impedimento determinato dalla causa di forza maggiore.
- 9.2. Il Fornitore è tenuto ad informare immediatamente UGCM, a mezzo telegramma o raccomandata a/r anticipata via posta elettronica o fax, dell'insorgere e della cessazione della circostanza di forza maggiore ed a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore dovrà essere provata dal Fornitore e, comunque, non potrà essere invocata qualora insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuta o qualora il suo insorgere non sia stato comunicato a UGCM entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni. In ogni caso, non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori.
- 9.3. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo delle consegne, parziali o totali, superiore ai 2 (due) mesi, UGCM avrà il diritto di risolvere il Contratto, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore, ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali.

Codice UGCM-PGAA- Mod A	Titolo Condizioni Generali Di Acquisto	Data 25/06/2018	Rev. 2.0	 Ultragas C.M. Società per Azioni
Tipologia di Documento Modulo	Servizio Acquisti e Appalti		Pag.: 3 di 6	

10. FATTURE

- 10.1. Le fatture dovranno essere predisposte, emesse e gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità con le modalità e le procedure operative indicate da UGCM.
- 10.2. Le fatture devono contemplare i Beni e/o i Lavori e/o i Servizi di un solo Ordine, soggetti alla medesima aliquota I.V.A. ove prevista.
- 10.3. Sulle fatture dovrà essere riportato:
 - a) il numero d'Ordine;
 - b) l'elencazione dei Beni e/o la descrizione dei Lavori e/o dei Servizi come indicati nell'Ordine;
- 10.4. I Beni e i materiali destinati alla realizzazione di Lavori dovranno essere accompagnati da regolare documento di trasporto e da ogni altro documento richiesto dalle normative in vigore.
- 10.5. Nel caso il Contratto si riferisca all'appalto di opere e servizi e sia riconducibile al contratto di appalto come definito dall'articolo 1655 del codice civile, UGCM in quanto committente verifica il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e di altri soggetti impiegati nell'appalto, dovute dall'appaltatore e da eventuali subappaltatori in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto in essere (Legge 7 agosto 2012 n. 134, Legge 9 agosto 2013 n. 98).
 A seguito delle attività svolte, il Fornitore si obbliga ad inviare ad UGCM, entro la scadenza di pagamento delle fatture, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 o un'asseverazione rilasciata da un soggetto abilitato dalla quale risulti la regolarità dei propri adempimenti fiscali e di quelli degli eventuali subappaltatori e collaboratori.
 La certificazione/asseverazione dovrà essere resa prima della scadenza di ogni singolo pagamento e dovrà riportare le informazioni sui versamenti relativi alla fattura/e.

11. PAGAMENTI


- 11.1. UGCM procederà al pagamento nel modo ed alla scadenza pattuiti nell'Ordine subordinatamente al ricevimento dei documenti previsti nell'Ordine ed eventualmente nell'articolo 10.5.
- 11.2. Sono validi unicamente i prezzi specificati nell'Ordine. I prezzi di fornitura s'intendono fissi salvo unicamente il caso in cui le variazioni siano state oggetto di una variante all'Ordine regolarmente emessa da UGCM.
- 11.3. Si conviene espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.
- 11.4. Resta espressamente convenuto che il ritardato pagamento non farà venir meno l'obbligo del Fornitore all'esecuzione della fornitura o alla esecuzione del servizio. L'eventuale interruzione della fornitura o del servizio costituirà grave inadempimento del Fornitore, nonché causa di risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito.

12. PROPRIETA' INDUSTRIALE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- 12.1. Il Fornitore garantisce che la detenzione, l'uso e/o la vendita dei Beni, dei Lavori o dei Servizi forniti non comportano violazione di titoli di privativa industriale e/o intellettuale di terzi e il Fornitore si obbliga a tenere UGCM manlevata ed indenne da ogni pretesa od azione di terzi al riguardo e da qualsiasi costo o danno in cui UGCM incorra in conseguenza della violazione della presente garanzia.
- 12.2. UGCM darà al Fornitore pronta comunicazione scritta di ogni contestazione ricevuta da terzi al riguardo.
- 12.3. La Documentazione di proprietà UGCM, nonché ogni conoscenza, notizia o informazione appresa, direttamente o indirettamente, dal Fornitore nello svolgimento dei rapporti regolati dal Contratto e concernente l'attività di UGCM o di terzi in rapporto con essa ha natura strettamente confidenziale ("Informazioni Confidenziali"). Conseguentemente, il Fornitore s'impegna a:
 - a) non divulgare nonché ad osservare la massima riservatezza su dette Informazioni Confidenziali per un periodo di 5 (cinque) anni dalla cessazione a qualsiasi titolo del Contratto;
 - b) non utilizzare le Informazioni Confidenziali a fini diversi dall'esecuzione del Contratto.
- 12.4. Il Fornitore non acquisirà sulle Informazioni Confidenziali altro diritto che quello di utilizzarle per l'adempimento delle proprie obbligazioni verso UGCM.
- 12.5. Gli eventuali diritti di brevetto o comunque di proprietà intellettuale scaturenti dall'attività svolta in esecuzione del Contratto saranno di proprietà esclusiva di UGCM.
- 12.6. Documentazione e Beni, di proprietà di UGCM, possono essere utilizzati dal Fornitore solo per la realizzazione dei Lavori o l'effettuazione dei Servizi commissionati da UGCM.
- 12.7. Il Fornitore non potrà copiare o far copiare Documentazione e Beni di proprietà di UGCM o consentirne l'utilizzazione a terzi se non sia strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto, nel qual caso imporrà, garantendone l'adempimento, obbligazioni di contenuto corrispondente a quelle previste dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale debba trasmettere le Informazioni Confidenziali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto. Il Fornitore sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno derivante a UGCM in conseguenza di un suo inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo.
- 12.8. Quanto sopra previsto sarà applicabile anche con riferimento ai modelli originali ed alle attrezzature specifiche disegnate e/o prodotte dal Fornitore appositamente per l'esecuzione del Contratto che devono intendersi, a tutti gli effetti, di proprietà UGCM.

13. RISOLUZIONE E RECESSO

- 13.1. UGCM si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 giorni (trenta) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
- 13.2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 13.3. In caso di recesso il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite, in quanto, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 cod. civ., il Fornitore rinuncia, ora per allora, ad avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese.
- 13.4. Qualora il Fornitore non adempia esattamente a quanto prescritto per la buona esecuzione del Contratto, UGCM potrà intimargli, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, di provvedere all'adempimento in un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni. Decorso tale termine senza che il Fornitore abbia posto rimedio al proprio inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.
- 13.5. Oltre a quanto stabilito in altre parti delle presenti Condizioni Generali, il Contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta in tal senso di UGCM, nelle ipotesi previste dagli articoli 8.3, 9.3 e 16.2. e qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto.
- 13.6. Il Contratto sarà inoltre risolto di pieno diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1353 cod. civ., senza che a tal fine sia richiesta alcuna notifica dalle Parti, nel caso in cui siano state presentate a carico del Fornitore istanze di fallimento o avviate altre procedure concorsuali,

Codice UGCM-PGAA- Mod A	Titolo Condizioni Generali Di Acquisto	Data 25/06/2018	Rev. 2.0	 Ultragas C.M. Società per Azioni
Tipologia di Documento Modulo	Servizio Acquisti e Appalti		Pag.: 4 di 6	

sequestri, pignoramenti, condanne civili o penali dei legali rappresentanti del Fornitore che possano ostacolare l'attività, nonché nel caso di fusione, liquidazione o cessione d'azienda da parte del Fornitore o di mutamento nella compagine sociale del Fornitore o della sua controllante finale, salvo che, in tali ultimi casi, UGCM, previamente informata, abbia fornito il proprio consenso scritto alla prosecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente UGCM in merito al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati. L'avvenuta risoluzione anticipata dei rapporti di fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi descritte nel presente paragrafo, non comporterà per UGCM alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore fatto salvo il pagamento delle forniture già effettuate.

- 13.7. UGCM avrà inoltre la facoltà di risolvere il Contratto, mediante preventiva comunicazione scritta, qualora intervengano situazioni, fatti o atti indicativi di una situazione di sopravvenuta o prevedibile incapacità del Fornitore di assicurare il normale assolvimento delle proprie obbligazioni (come, a titolo meramente esemplificativo, nei casi di mancati o ritardati pagamenti verso dipendenti, enti previdenziali, fisco, fornitori o banche, protesti cambiari, esecuzioni mobiliari e/o immobiliari, revocche di licenze o autorizzazioni, atti preparatori e/o iniziali di procedura di liquidazione volontaria, ecc.). In tal caso la risoluzione avrà luogo qualora la situazione di cui al presente paragrafo non venga a cessare entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione scritta inviata da UGCM al Fornitore.

14. VARIE

- 14.1. L'eventuale nullità o invalidità di singole clausole delle presenti Condizioni Generali, della documentazione di proprietà UGCM o dell'Ordine, non comporterà la nullità o invalidità delle altre o del Contratto. In tal caso, le Parti s'impegnano a negoziare in buona fede una disposizione sostitutiva che possa mantenere l'equilibrio contrattuale.
- 14.2. Durante l'esecuzione del Contratto, la tolleranza di una delle Parti circa comportamenti dell'altra Parte non conformi ad una o più delle prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali o nel Contratto non implica la rinuncia a fare valere in qualunque momento i propri diritti.
- 14.3. Qualsiasi pubblicità che faccia riferimento alle forniture effettuate a UGCM dovrà essere espressamente autorizzata per scritto di volta in volta da UGCM.

15. CONTROVERSIE


- 15.1. Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali e/o al Contratto, sarà applicabile la legge italiana con espressa esclusione di ogni convenzione internazionale applicabile.
- 15.2. Il Foro competente sarà unicamente quello di Roma.

16. CODICE ETICO

- 16.1. UGCM ha adottato, ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, Codice etico di Ultragas C.M. S.p.A. (nel seguito il "Codice etico") contenente, tra l'altro, i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca e/o intrattenga rapporti con UGCM stessa, nonché un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" che, assicurando condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e prevedendo un apparato sanzionatorio in caso di violazione di quanto in esso previsto, dà concretezza all'affermazione dei suddetti principi e valori. Il Fornitore, con l'accettazione del Contratto espressamente:
- dichiara di aver letto attentamente il Codice Etico, disponibile sul sito www.ultragas.it;
 - dichiara d'impegnarsi, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con UGCM o ad essi connessi, a tenere un comportamento conforme alla disposizioni del Codice etico;
 - dichiara d'impegnarsi a mantenere una condotta tale da non esporre UGCM al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e dalle norme da esso richiamate e a comunicare tempestivamente a UGCM eventuali sue implicazioni in procedimenti giudiziari relativi a reati in esso contemplati.
- 16.2. Il Fornitore riconosce e prende atto che l'inosservanza degli impegni descritti al precedente paragrafo 16.1 rappresenta un grave inadempimento alle proprie obbligazioni nei confronti di UGCM. In tali casi, pertanto, UGCM avrà il diritto di interrompere eventuali trattative con il Fornitore, di risolvere i rapporti contrattuali in essere mediante semplice comunicazione scritta (ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.) e di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 17.1. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", con la sottoscrizione del Contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto - le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, circa le finalità perseguite, le basi legali del trattamento, modalità e strumenti utilizzati, nonché i diritti e le modalità di esercizio degli stessi in relazione ai dati personali conferiti nell'ambito dell'esecuzione del Contratto (si precisa che il GDPR si applica solamente alle persone fisiche).
- 17.2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- 17.3. UGCM tratta i dati relativi al Contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza ai principi indicati dal GDPR, in particolare, i dati personali sono: a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente; b) raccolti e trattati per finalità determinate, esplicite e legittime; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali.
- 17.4. Agli stessi principi e alle stesse modalità di cui all'articolo 17.3, si uniforma il Fornitore.
- 17.5. Sia UGCM che il Fornitore si impegnano ad adempiere a quanto richiesto dal GDPR e a dotarsi delle misure di sicurezza adeguate di cui all'articolo 32 del GDPR.
- 17.6. Ove il Fornitore rilevi una violazione dei dati personali, così come definita nel GDPR, o, comunque, la sua impossibilità a rispettare le istruzioni eventualmente ricevute dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente UGCM e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
- 17.7. Ove il Fornitore riceva da un interessato al trattamento, una comunicazione relativa all'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, e qualora questa comunicazione riguardi i trattamenti svolti dal Fornitore per conto di UGCM, il Fornitore ne dà immediata comunicazione a UGCM (comunque non oltre 24/48 ore dal ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato al trattamento).
- 17.8. Il Fornitore, i soggetti da lui autorizzati e gli amministratori di sistema designati, sono tenuti alla riservatezza, per la durata del contratto e a seguire, in quanto l'obbligo di riservatezza non termina con il Contratto stesso e con la fine dello svolgimento delle attività prestate in esecuzione del Contratto.
- 17.9. Qualora, in relazione al servizio prestato, oggetto del Contratto tra UGCM e il Fornitore, il Fornitore venisse individuato da UGCM, Titolare del trattamento dei dati, come Responsabile del trattamento ex articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, UGCM procederà alla designazione del Fornitore con apposito Accordo scritto.

Codice UGCM-PGAA- Mod A	Titolo Condizioni Generali Di Acquisto	Data 25/06/2018	Rev. 2.0	 Ultragas C.M. Società per Azioni
Tipologia di Documento Modulo	Servizio Acquisti e Appalti		Pag.: 5 di 6	

PARTE SECONDA – ACQUISTO DI BENI

18. SPEDIZIONE E IMBALLO

- 18.1. La Fornitura si intende resa presso il luogo indicato nell'Ordine; dovrà essere spedita e consegnata in un unico lotto nell'orario di lavoro del sito di destinazione, salvo che non sia espressamente previsto nel Contratto, e in modo tale che i Beni non subiscano alcun danno. Ogni spedizione e consegna deve essere accompagnata da un documento di trasporto, in regola con la normativa vigente, recante le indicazioni necessarie ad identificare chiaramente l'Ordine, il numero e la tipologia dei Beni in essa contenuti, nonché il destinatario. Sarà facoltà di UGCM respingere, a spese del Fornitore, facendo restituzione al trasportatore od al vettore incaricato, i colli e gli imballaggi pervenuti con dati mancanti, errati, incompleti o chiaramente danneggiati.
- 18.2. La firma apposta sul documento di trasporto dall'incaricato di UGCM attesta esclusivamente l'integrità degli imballaggi e degli involucri in cui i beni sono contenuti. UGCM si riserva pertanto la facoltà di accettare le difformità ed i vizi quantitativi e qualitativi dei prodotti consegnati in un successivo momento, secondo quanto stabilito nel successivo articolo.

19. QUALITÀ DELLE FORNITURE E GARANZIA

- 19.1. Il Fornitore garantisce la perfetta qualità dei Beni da esso forniti e l'assenza di vizi e difetti della fornitura, nonché il buon funzionamento e l'immediata utilizzabilità dei beni forniti, obbligandosi a riparare o a sostituire senza costi, nel più breve tempo possibile, i Beni o quelle parti di essi che si dimostrassero difettosi o non conformi durante il periodo di garanzia specificato nell'Ordine o, in mancanza, entro i primi 2 (due) anni dalla data di consegna.
In deroga al diverso termine stabilito dall'art. 1495 Codice Civile, UGCM potrà denunciare vizi e difetti della fornitura entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dalla consegna se palesi o dalla scoperta se occulti.
- 19.2. UGCM si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti per la difettosità o non conformità dei Beni manifestatesi nel periodo di garanzia o per il ritardo del Fornitore nelle riparazioni e sostituzioni. Le spese di trasporto, al pari di qualsiasi altra dipendente dalle operazioni in garanzia, saranno a carico esclusivo del Fornitore.
- 19.3. La semplice consegna dei Beni ordinati non significa accettazione degli stessi, essendo l'accettazione condizionata all'esito positivo dell'accertamento delle loro condizioni, qualità e quantità, eseguito dalle Funzioni di controllo UGCM.
- 19.4. UGCM è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati. Eventuali tolleranze sulle quantità devono essere, in ogni caso, espressamente pattuite nell'Ordine o in sue varianti.

20. OBBLIGAZIONI PARTICOLARI DEL FORNITORE

- 20.1. Il Fornitore garantisce il pieno rispetto delle normative, italiane e/o straniere (riguardanti, a titolo esemplificativo, la sicurezza, la tutela dell'ambiente etc.) cui sono soggetti i Prodotti.
- 20.2. Nel caso in cui verso UGCM fossero avanzate pretese, anche stragiudiziali, per responsabilità civile o contrattuale, o fosse contestata a UGCM la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) o contrattuali in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei Prodotti forniti, il Fornitore sarà obbligato a manlevare e tenere indenne UGCM ed a risarcire i danni eventualmente da questa subiti.


PARTE TERZA – APPALTO LAVORI E/O SERVIZI

21. OBBLIGAZIONI PARTICOLARI DEL FORNITORE

- 21.1 Il Fornitore assicura, sotto la sua esclusiva responsabilità, ed a propria cura e spese, che l'esecuzione delle attività ad esso richieste si svolga in conformità al Contratto, a perfetta regola d'arte e secondo le tecniche più avanzate, nel pieno rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni di qualsivoglia autorità.
- 21.2. La realizzazione dell'Opera o lo svolgimento dei Servizi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, in particolare in materia di:
 - a) ecologia e ambiente, gestendo opportunamente le emissioni in atmosfera, i reflui e i rifiuti come produttore/detentore, derivanti dalle proprie attività;
 - b) prevenzione degli infortuni, salute, igiene e sicurezza del lavoro, tra cui, ma non limitatamente, il D. Lgs. 81/2008 e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 21.3. Qualora la prestazione sia svolta, anche parzialmente, nei locali di UGCM o di terzi, il personale del Fornitore dovrà osservare tutte le norme, le procedure, i regolamenti e le disposizioni disciplinari ivi in vigore, in particolare quanto specificamente richiesto per la prevenzione del rischio incendio ed esplosione e il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, ove presenti;
- 21.4. In aggiunta a quanto previsto al precedente art.11, tutti i pagamenti da UGCM al Fornitore sono subordinati all'acquisizione e al costante aggiornamento dei seguenti documenti, il cui invio a UGCM, unitamente alle fatture, è onere esclusivo del Fornitore:
 - a) elenco dei dipendenti e/o collaboratori che hanno prestato attività in esecuzione del Contratto con l'indicazione di nome, cognome, codice fiscale, oltre al numero matricola INPS e codice ditta INAIL a cui sono assegnati;
 - b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- 21.5. In assenza della documentazione di cui al precedente paragrafo e/o in caso d'incompletezza e/o non congruità della stessa, UGCM è autorizzata a sospendere i pagamenti del corrispettivo fino alla trasmissione dell'esatta/completa documentazione.

22. SUBAPPALTO

- 22.1. E' fatto divieto al Fornitore di affidare a terzi l'esecuzione, totale o parziale, dell'Opera o dei Servizi senza esplicita autorizzazione scritta di UGCM.
- 22.2. L'eventuale autorizzazione scritta al subappalto non esonererà il Fornitore dai suoi obblighi, oneri e responsabilità contrattuali nei confronti di UGCM che rimane completamente estranea ai rapporti tra il Fornitore ed i suoi subappaltatori e/o fornitori. Il Fornitore risponderà pienamente dell'esatto e puntuale adempimento dei subappaltatori così come in proprio.

Codice UGCM-PGAA- Mod A	Titolo Condizioni Generali Di Acquisto	Data 25/06/2018	Rev. 2.0	 Ultragas C.M. Società per Azioni
Tipologia di Documento Modulo	Servizio Acquisti e Appalti		Pag.: 6 di 6	

23. ULTIMAZIONE, VERIFICHE E COLLAUDI - ACCETTAZIONE

- 23.1. Il Fornitore dovrà fornire, con proprio personale specializzato e senza aggravio di costi per UGCM, tutta l'assistenza necessaria sino alla completa messa in funzione dell'Opera in conformità con le prestazioni richieste, indipendentemente dalle scadenze previste dal Contratto.
- 23.2. In caso di fornitura di Lavori o esecuzione di Servizi, la prestazione non si considererà accettata sino all'emissione di benestare tecnico scritto da parte delle Funzioni preposte di UGCM, eventualmente a seguito di verifica o collaudo che UGCM avrà sempre facoltà d'eseguire o far eseguire.
- 23.3. Nel caso in cui la verifica o il collaudo dell'Opera avvengano per fasi successive o su singole parti dell'Opera, UGCM avrà comunque il diritto di sollevare, in sede di verifica e collaudo dell'Opera completa, riserve o eccezioni relative a parti già collaudate.
- 23.4. Successivamente all'esecuzione delle operazioni di verifica e collaudo è prevista la redazione di apposito verbale nel quale il collaudatore designato da UGCM indicherà l'esistenza di eventuali vizi o difformità, precisando, ove possibile, le cause ed i rimedi.
- 23.5. In caso siano riscontrati vizi o difformità dell'Opera in fase di verifica e collaudo, UGCM avrà, a propria scelta, la facoltà di:
 - a) chiedere l'eliminazione dei vizi o delle difformità (ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo, la pronta sostituzione gratuita delle parti difettose), a cura e spese del Fornitore entro un termine perentorio stabilito da UGCM;
 - b) accettare i Lavori applicando una riduzione del prezzo pari ai costi ed alle spese da sostenere per l'eliminazione di tali vizi e difformità, ovvero
 - c) risolvere il Contratto. In tal caso si applicheranno le disposizioni contenute all'art. 13.
- 23.6. E' fatto salvo, in qualunque caso, il diritto di UGCM al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
- 23.7. Quanto sopra non pregiudica il diritto di UGCM alla garanzia relativa a vizi e difformità per difetti sopravvenuti successivamente all'accettazione.
- 23.8. In nessun caso i Lavori e i Servizi potranno essere considerati tacitamente accettati da parte di UGCM.

24. GARANZIE PARTICOLARI

- 24.1. Il Fornitore garantisce che i Lavori e/o i Servizi siano esenti da vizi e conformi a quanto previsto nell'Ordine e alle prescrizioni normative applicabili, nonché il buon funzionamento e la durata fino alla scadenza del periodo di garanzia specificato nell'Ordine o, in mancanza, entro i primi 3 (tre) anni dalla data di accettazione, sempre fatti salvi i termini più favorevoli previsti dalla legge.
- 24.2. Il Fornitore garantisce la perfetta qualità dei Lavori e Servizi da esso forniti, obbligandosi a riparare o a sostituire senza costi, nel più breve tempo possibile, quelle parti dei Lavori che si dimostrassero difettose o non conformi durante il periodo di garanzia di cui sopra.
- 24.3. Nel caso di vizi, non conformità o mancato funzionamento, sopravvenuti successivamente all'accettazione, UGCM avrà la facoltà di:
 - a) chiedere l'eliminazione dei vizi o delle difformità (ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo, la pronta sostituzione gratuita delle parti difettose), a cura e spese del Fornitore, come previsto dal precedente paragrafo 23.5;
 - b) eseguire o fare eseguire a terzi le attività necessarie all'eliminazione dei vizi o delle difformità, addebitando al Fornitore un importo corrispondente al prezzo delle predette attività; ovvero di
 - c) risolvere il Contratto quando l'Opera risulti inadatta alla sua destinazione. In tal caso si applicheranno le disposizioni contenute all'art.13.
- 24.3. E' fatto salvo, in qualunque caso il diritto di UGCM al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

 Il Fornitore
 (timbro e firma)

In particolare ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. si approva specificamente il contenuto degli articoli sotto indicati delle presenti Condizioni Generali:

2. GENERALITÀ
3. AUTONOMIA DEL FORNITORE
6. MODIFICHE DELL'ORDINE
8. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITÀ
9. FORZA MAGGIORE
11. PAGAMENTI
12. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
13. RISOLUZIONE E RECESSO
15. CONTROVERSIE
16. CODICE ETICO
19. QUALITÀ DELLE FORNITURE E GARANZIA
20. OBBLIGAZIONI PARTICOLARI DEL FORNITORE
21. OBBLIGAZIONI PARTICOLARI DEL FORNITORE
22. SUBAPPALTO
23. ULTIMAZIONE, VERIFICHE E COLLAUDI - ACCETTAZIONE
24. GARANZIE PARTICOLARI

Per accettazione

 Il Fornitore
 (timbro e firma)